

- (10) Le politiche e le norme per i sistemi di comunicazione e informazione che trattano informazioni classificate dell'UE (ICUE), informazioni sensibili non classificate e informazioni non classificate devono essere pienamente conformi alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 <sup>(1)</sup> e 2015/444 <sup>(2)</sup> della Commissione.
- (11) La Commissione deve riesaminare e aggiornare le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione da essa utilizzati.
- (12) È quindi necessario abrogare la decisione C(2006) 3602 della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### CAPO 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Articolo 1

#### Oggetto e campo di applicazione

1. La presente decisione si applica a tutti i sistemi di comunicazione e informazione (CIS) che sono posseduti, acquistati, gestiti oppure operati da o per conto della Commissione e a ogni utilizzo di tali CIS da parte della Commissione.
2. La presente decisione stabilisce gli obiettivi, i principi, l'organizzazione e le responsabilità fondamentali in relazione alla sicurezza dei CIS e, in particolare, per i servizi della Commissione che li possiedono, acquistano, gestiscono oppure operano, compresi i CIS forniti da un prestatore di servizi informatici interni. Quando un CIS è fornito, posseduto, gestito oppure operato da una terza parte esterna sulla base di un accordo bilaterale o di un contratto con la Commissione, i termini dell'accordo o del contratto sono conformi alla presente decisione.
3. La presente decisione si applica a tutti i servizi della Commissione e delle agenzie esecutive. Quando un CIS è utilizzato da altri organi e istituzioni sulla base di un accordo bilaterale con la Commissione, i termini dell'accordo sono conformi alla presente decisione.
4. Fatte salve le indicazioni specifiche relative a particolari categorie del personale, la presente decisione si applica ai membri della Commissione, al personale della Commissione che rientra nel campo di applicazione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea («lo statuto») e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (il «RAA») <sup>(3)</sup>, agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione (gli «END») <sup>(4)</sup>, ai prestatori di servizi esterni e al loro personale, ai tirocinanti e ai singoli che hanno accesso ai CIS nel campo di applicazione della presente decisione.
5. La presente decisione si applica all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nella misura in cui essa è compatibile con la legislazione dell'Unione e con la decisione della Commissione 1999/352/CE, CECA, Euratom <sup>(5)</sup>. In particolare, le misure di cui alla presente decisione, comprese le istruzioni, le ispezioni, le indagini e le misure equivalenti, possono non applicarsi al CIS dell'Ufficio nei casi in cui ciò non è compatibile con l'indipendenza della funzione d'indagine dell'Ufficio e/o la riservatezza delle informazioni raccolte dall'Ufficio nell'esercizio di tale funzione.

##### Articolo 2

#### Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- (1) «responsabile», il fatto di assumersi la responsabilità per azioni, decisioni e risultati;

<sup>(1)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione della Commissione del 12 novembre 2008, che stabilisce le regole per il distacco di esperti nazionali e di esperti nazionali in formazione professionale [C(2008) 6866 final].

<sup>(5)</sup> Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

